

QUESITI 19/04/2023

Domanda n. 1 (art. 3): “Il Comune di Vicenza manterrà, per le situazioni inserite, la titolarità per quanto...”

Ad oggi gli appartamenti occupati dal Comune di Vicenza sono 4 su 6 di nostra proprietà. Possiamo inserire nell’istanza anche i 2 alloggi occupati da altri Comuni per i quali sappiamo che, almeno, fino al 31/12/2023 saranno occupati?

Risposta: Alla presentazione della domanda andranno inseriti solo i quattro alloggi già disponibili. Trattandosi di elenco aperto, qualora i due appartamenti si rendessero disponibili potrà essere presentata successivamente domanda di iscrizione degli stessi in elenco con le modalità indicate all’art. 12.

Domanda n. 2 (art. 8): “Il nucleo dovrà sottoscrivere un accordo di ospitalità temporanea”. Questo accordo di ospitalità è un documento sottoscritto tra Comune di Vicenza e nucleo ospitato? Per avere un quadro più chiaro della situazione economica, avremmo bisogno di avere un fac-simile di questo accordo.

Risposta: l'accordo di ospitalità verrà redatto concordemente alla struttura e conterrà le azioni attinenti al progetto personalizzato di accoglienza. Verrà posta particolare attenzione agli impegni che il nucleo assume. Sarà sottoscritto dal Servizio Sociale, dal nucleo e dalla Struttura ospitante. Lo schema di accordo verrà condiviso in un secondo tempo con le strutture che hanno partecipato all’avviso pubblico.

Domanda n. 3 (art.10): “gestione contabile del pagamento delle utenze concordate nell’accordo di ospitalità...”Come “soggetto attuatore”, possiamo intervenire nella gestione contabile familiare? O lediamo la riservatezza della privacy?

Risposta: Non si tratta di entrare nella “gestione contabile familiare”, ma si fa riferimento alla tenuta della contabilità dei rimborsi delle spese per utenze a carico dei nuclei ospitati, anche al fine di rendicontare al comune in merito ad eventuali inadempienze nei pagamenti. La struttura può scegliere la modalità più consona con la quale i nuclei disporranno il pagamento delle utenze (bonifico, contanti, ecc.).

Domanda n. 4 (art. 10): le utenze dovranno essere corrisposte ad ACISJF dal nucleo ospitato? In che termini? Noi non abbiamo contatori per ogni singolo alloggio, pertanto non sarà possibile fare una distinzione per nucleo. Se il nucleo non dovesse pagare le utenze come concordato, come dobbiamo comportarci avendo utenza condivisa?

Risposta: La struttura dovrà provvedere a ripartire il costo complessivo delle utenze tra i vari alloggi con la modalità che riterrà più adatta (es. in base al numero degli alloggi occupanti, in base alla superficie o altro..). Per quanto concerne eventuali inadempienze nei pagamenti dei nuclei accolti, si fa riferimento alla risposta alla domanda n. 3 e a quanto indicato all'art. 11, ultimo paragrafo, dell'avviso.

Domanda n. 5 (art. 11): "Il corrispettivo sarà riconosciuto per i giorni di permanenza dell'alloggio". Esempio: il nucleo xy trascorre la notte del sabato fuori dall'alloggio. Questo comporta il non corrispettivo da parte del Comune di Vicenza? Oppure il nucleo sarà assente per una settimana, vuol dire che non verrà pagato il corrispettivo di quei giorni? Solo per l'educativo o anche per l'affitto?

Risposta: si intende che il contributo andrà riconosciuto dalla data di ingresso alla data di uscita dall'alloggio. Nel caso il nucleo e/o il singolo non fosse eccezionalmente presente nell'alloggio per breve periodo, per motivate ragioni condivise e approvate dall'assistente sociale del Comune referente del caso, verranno riconosciuti i costi per l'alloggio ma non il costo del servizio educativo

Domanda n. 6 (art. 11): alla luce dei costi indiretti che la cooperativa sostiene e del fatto che i 24 euro all'ora di intervento educativo coprono esclusivamente il costo del personale incaricato, domandiamo se è possibile prevedere nella fatturazione mensile una percentuale fissa da imputare a copertura dei costi indiretti di gestione. Facciamo inoltre notare che prossimamente ci sarà anche la nuova sottoscrizione del CCNL che prevederà un aumento dei costi del personale a carico delle cooperative.

Risposta: I corrispettivi che andranno fatturati sono esclusivamente quelli specificatamente indicati all'art. 11. Nel medesimo articolo sono specificate altresì le modalità con le quali si potrà dar seguito, in corso di validità dell'elenco, all'eventuale revisione dei prezzi.

Domanda n. 7 (art. 11):

- a. il rimborso per le utenze prevedrebbe la richiesta del corrispettivo ricevuto in bolletta. Come gestire la differita temporale dell'arrivo delle bollette rispetto ai casi di nuclei in uscita?
- b. è prevedibile un'altra forma di gestione delle utenze, ad esempio con l'instestazione diretta delle utenze, dato che l'impostazione del bando mette a forte rischio di scopertura finanziaria gli enti gestori mettendo anche in tensione la relazione educativa con le persone accolte?

Risposta: E' possibile, in base all'organizzazione del soggetto attuatore, procedere ad intestare direttamente le utenze al nucleo ospitato, questa modalità risolverebbe anche la questione delle spese fatturate successivamente all'uscita del nucleo.

Nel caso tale modalità non fosse perseguibile, si valuterà con il Comune come procedere in relazione alla specificità del nucleo accolto.

Domanda n. 8 (art.3): La durata di accoglienza è definita in: durata minima di 1 mese e fino ad un massimo di 24 mesi, si chiede:

1.1 quali strumenti ha l'amministrazione nei confronti del nucleo per far rispettare tale vincolo temporale?

1.2 tale disposizione vale anche per i nuclei già accolti e che quindi hanno già beneficiato di tale durata?

Risposta:

1.1 stante che trattasi di "servizi di accoglienza a carattere temporaneo" si è reso necessario definire un termine per l'accoglienza, atteso che non può trattarsi di inserimenti a "tempo indeterminato". Per la tipologia di intervento, che prevede un supporto educativo finalizzato al raggiungimento dell'autonomia del nucleo, se entro il termine massimo tale obiettivo non fosse stato raggiunto l'Amministrazione potrà valutare, qualora non vi siano alternative per il nucleo, altre forme di accoglienza.

1.2 i nuclei attualmente inseriti hanno l'autorizzazione all'accoglienza che scade il 30.04.2023. Tale disposizione si applica con decorrenza presumibilmente dal 1° maggio 2023, data di entrata in vigore del nuovo elenco.

Domanda n. 9 (art.10): Il soggetto attuatore dovrà garantire la gestione contabile del pagamento delle utenze concordate nell'accordo di ospitalità temporanea siglato al momento dell'insediamento nell'alloggio;

1.1 tale disposizione vale anche per i nuclei già accolti?

1.2 E' possibile prevedere, in alternativa, che la gestione delle utenze sia direttamente in capo al nucleo ospitato intestando a questo le utenze?

La cooperativa non svolge funzioni di agenzia immobiliare o di riscossione di denaro nei confronti dei nuclei ospitati. La cooperativa deve infatti: evitare tensioni anche con i nuclei ospitanti che potrebbero reagire anche violentemente nei confronti degli operatori, tutelarsi nei casi di mancato pagamento da parte del nucleo, instaurare un rapporto educativo efficace nella gestione delle utenze

1.3 al fine di prevenire atti di incuria e danneggiamento degli immobili, è possibile chiedere una somma a titolo di deposito cauzionale al nucleo accolto?

Risposta:

1.1. Tale disposizione si applica presumibilmente dal 1° maggio 2023 (vedi risposta a domanda n. 8) sia per i nuclei già accolti che per i nuovi inserimenti.

1.2 Vedasi risposta n. 7)

1.3 Considerato che non si tratta di un contratto di locazione non può essere richiesto il versamento di alcuna cauzione. Nel patto di ospitalità si andrà a disciplinare anche questo aspetto prevedendo che eventuali danni arrecati all'alloggio ed in quanto in esso contenuto (mobili, arredi e apparecchi igienico-sanitari, suppellettili, porte, ecc....) dovranno essere rifusi da parte del nucleo ospitato.